

## Autorizzazione paesaggistica semplificata, pronti partenza via! Da domani nuove regole

del 05/04/2017

*L'autorizzazione paesaggistica semplificata (dpr n.31 del 13 febbraio) entra ufficialmente in vigore domani 6 aprile, introducendo nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico. Tre le categorie di intervento previste: non soggetti ad autorizzazione, soggetti a procedimento semplificato ed esonerati*

**Da giovedì 6 aprile l'autorizzazione paesaggistica è molto più semplice:** entra infatti in vigore il [dpr n.31 del 13 febbraio 2017](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo scorso. Come già [ampiamente approfondito su Ingenio](#), siamo di fronte a una **vera e propria rivoluzione per quel che riguarda gli interventi esclusi dall'autorizzazione o sottoposti a procedura semplificata.**

La nuova disciplina va a introdurre nuove forme di liberalizzazione a fronte di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico, individuando tre tipologie di interventi:

1. **non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;**
2. **soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato;**
3. **esonerati dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica.**

### I 31 interventi esonerati

In totale sono **31, gli interventi 'esonerati' dall'autorizzazione, ossia quelli che non comportano sostanziali modifiche agli edifici.** Tra questi, sono compresi i pannelli solari termici o fotovoltaici, i microgeneratori eolici, le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, la manutenzione di tende parasole e cancelli e gli interventi antisismici di consolidamento statico degli edifici.

Si tratta di **interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e il consolidamento statico degli edifici e le opere indispensabili per il superamento delle barriere architettoniche.** La discriminante decisiva è che tali misure non devono comportare modifiche sostanziali agli edifici. La Riforma, che abroga il [previgente dPR 139/2010](#), riguarda solo i **procedimenti autorizzativi per immobili soggetti ai vincoli paesaggistici imposti come segue:**

- **aree e immobili oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136 e seguenti del d.lgs. 42/2004;**
- **aree tutelate e vincolate paesaggisticamente per legge ex art. 142 del d.lgs 42/2004;**

Tali interventi sono indicati nella lista A allegata al dpr, che 'manda in pensione' il vecchio dpr 139/2010 e comprende ovviamente i casi già liberi fin dal 1939 ma elenca in totale 31 fattispecie. **Attenzione: non sono tutte opere edilizie, e quando serva una Cila o una Scia naturalmente bisogna presentarla, con eventuale esenzione solo al parere del soprintendente (che può bloccare tutto).** Tra le novità più rilevanti, come già accennato, si annoverano le **opere di messa in sicurezza antisismica, che diventano libere se non comportano modifiche tipologiche o di volume all'edificio.**

Nel nuovo regime rientrano anche **le opere interne che comportano una modifica della destinazione d'uso**, ma anche coperture, condizionatori dotati di unità esterne, parabole, pannelli solari, sostituzione di cancelli, recinzioni e muri di cinta, insegne per esercizi commerciali, lapidi, strutture stagionali, ecc.

### Procedimento autorizzatorio semplificato

**Il termine per la conclusione del procedimento è tassativamente di 60 giorni.** Tra gli interventi che ne sono soggetti:

- **incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 metri cubi attuabile anche nei centri storici;**
- **opere su prospetti e coperture comportanti alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio;**

- adeguamento alla normativa antisismica o di contenimento energetico comportante innovazioni nelle caratteristiche morfo-tipologiche ovvero nei materiali di finitura o di rivestimenti preesistenti;
- superamento delle barriere architettoniche che alteri la sagoma dell'edificio visibile dallo spazio pubblico;
- demolizione senza ricostruzione di edifici privi di interesse architettonico, storico e testimoniale;
- autorimesse fuori terra con volume non superiore a 50 metri cubi;
- tettoie di superficie non superiore a 30 metri quadrati;
- chiusura di verande funzionali ad attività economiche;
- strutture temporanee per manifestazioni per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni;
- cartelli e mezzi pubblicitari non temporanei di dimensione inferiore a 18 metri quadrati.

Per il procedimento autorizzatorio semplificato sono previste **tre diverse modalità di presentazione dell'istanza**: l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per l'edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l'invio, anche telematico, allo Sportello unico per le attività produttive (Suap); l'invio all'autorità procedente nei casi residuali.

### **Nessuna semplificazione**

Sono **esclusi dalla semplificazione gli immobili soggetti a vincolo di bene culturale**, ex legge 1089/39 e, come statuito dall'art. 14 del Regolamento, l'esclusione dal regime paesaggistica non entra in merito sulle norme urbanistiche, edilizie e settoriali.

### **Casi speciali di esonero dall'autorizzazione**

Ne sono esonerati **alcuni interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, purchè nello stesso siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la tutela del bene paesaggistico.**